

**REGOLAMENTO INTERNO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE,
NEI SETTORI ORDINARI, DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ART. 35
D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50**

Il presente Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 139 del 19/12/2016; entrata in vigore: 01/01/2017

INDICE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1** . Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2** . Principi
- Art. 3** . Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

Titolo II DISPOSIZIONI PARTICOLARI: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

Art. 4 . L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro

- 4.1.** L'avvio della procedura
- 4.2.** I requisiti generali e speciali
- 4.3.** I criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione
- 4.4.** La stipula del contratto

Art. 5 . La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35

- 5.1.** L'indagine di mercato e l'elenco dei fornitori
- 5.2.** Il confronto competitivo
- 5.3.** La stipula del contratto

Art. 6 . La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro

TITOLO III Disposizioni finali

Art. 7 . Entrata in vigore

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 È Oggetto e Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di dettaglio per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito "Codice"), recependo le Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "ANAC") approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.
2. La società Unica Reti S.p.a. (nel prosieguo "Società") può far ricorso, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie nel rispetto delle disposizioni del Codice, anziché a quelle semplificate qualora le esigenze di mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.
3. La Società verifica se per un appalto o una concessione di dimensioni inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia; allo scopo adotta le procedure di gara adeguate e utilizza mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle imprese estere.

Art. 2 È Principi

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medio imprese.
2. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, la Società garantisce in aderenza:
 - a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella

fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

h) al principio di proporzionalità, l'adequatazza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

3. La Società tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

4. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

5. Gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice ed i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro possono essere aggiudicati, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice, con il criterio del minor prezzo, purché ricorrano le condizioni ivi previste.

Art. 3 È Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

1. Considerata la struttura organizzativa della Società, i compiti corrispondenti alle funzioni del RUP, limitatamente al rispetto delle norme alla cui osservanza la Società stessa è soggetta, sono attribuiti alla figura del ~~co~~coordinatore attività tecniche, fatti salvi i compiti e le funzioni che, in base alle procedure aziendali ed organizzative, sono attribuite ad altri soggetti od organi.

2. Il RUP deve essere in possesso del titolo di studio e delle competenze professionali adeguate in relazione all'oggetto dell'affidamento ed ai compiti per cui è nominato.

3. Nel caso in cui in organico non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, i

compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal Codice, a soggetti aventi specifiche competenze di carattere tecnico, economico/finanziario, amministrativo, organizzativo e legale dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto all'art. 24 comma 4 del Codice, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31 comma 11 del Codice.

4. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara per l'affidamento ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso, nell'invito a presentare l'offerta.

5. Il RUP è tenuto a svolgere tutti i compiti previsti dalle disposizioni del Codice in relazione alla natura dell'incarico che gli viene affidato. In particolare, svolge tutti i compiti di cui all'art. 31 comma 4 del Codice medesimo nonché quelli specifici definiti dall'ANAC con proprio atto ai sensi dell'art. 31 comma 5 del Codice.

Titolo II DISPOSIZIONI PARTICOLARI: LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

Art. 4 - Affidamento e esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, lett. gggg) del Codice.

2. I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla Società a cura del RUP.

4.1. L'avvio della procedura

4.1.1 Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, la Società può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

4.1.2 La procedura prende avvio con decisione assunta, in qualsiasi forma, dal Presidente e legale rappresentante della Società in virtù delle deleghe allo stesso conferite. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, l'atto contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con

una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

4.1.4 In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere con un atto del Presidente e legale rappresentante della Società che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

4.2. I requisiti generali e speciali

4.2.1 L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 d.lg.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:

- a) idoneità professionale. In proposito, può essere richiesto all'operatore economico di attestare la iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
- b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, può essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

4.2.2 L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

4.3. I criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione

4.3.1 In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la Società motiva adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso, da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti richiesti con atto

del Presidente e legale rappresentante della Società, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la Società deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

4.3.2 Il rispetto del principio di rotazione fa sì che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente. La Società motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

4.3.3 L'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

4.3.4 Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 2.500,00 euro, la motivazione può essere espressa in forma sintetica.

4.4. La stipula del contratto

4.4.1 Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

4.4.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 5 - La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35.

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori

economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. La Società può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.

2. La procedura prende avvio con un atto del Presidente e legale rappresentante della Società secondo quanto disposto al precedente punto 4.1.2, e contiene informazioni analoghe a quelle di cui al punto 4.1.2.

3. Successivamente la procedura si articola in tre fasi:

- a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
- c) stipulazione del contratto.

5.1. Le indagini di mercato e l'elenco dei fornitori

5.1.1 Le indagini di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della Società. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

5.1.2 Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla Società, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La Società deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

5.1.3 La Società appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la Società pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti", o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in

ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

5.1.4 L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la Società si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

5.1.5 La Società può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della Società di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L'avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo della Società nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti", o altre forme di pubblicità. L'avviso indica i requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del Codice che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui la Società intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte della Società allegati all'avviso pubblico. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

5.1.6 L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la Società rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.

5.1.7 La Società procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.

5.1.8 La Società provvede alla revisione dell'elenco, con cadenza annuale così da

cancellare gli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o collocarli in diverse sezioni dell'elenco. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. La Società esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

5.1.9 Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della Società.

5.1.10 Gli elenchi di operatori economici vigenti, possono continuare ad essere utilizzati dalla Società, provvedendo nel caso alle opportune revisioni.

5.2. Il confronto competitivo

5.2.1 Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la Società seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nell'atto del Presidente e legale rappresentante della Società. La Società tiene comunque conto del valore economico dell'affidamento.

5.2.2 La Società è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Pertanto, l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

5.2.3 Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la Società può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, la Società rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

5.2.4 La Società può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie

esigenze - indicandolo nella determina a contrarre o nell'atto equivalente - purché superiore al minimo previsto dall'art. 36 del Codice.

5.2.5 La Società invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.

5.2.6 L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la Società valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l) il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, del Codice.

5.2.7 Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

5.2.8 Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario,

salva la facoltà per la Società di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000. La Società seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nell'atto del Presidente e legale rappresentante della Società.

5.3. La stipula del contratto

5.3.1 La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata.

5.3.2 È esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, previsto dall'art. 32, comma 9 del Codice.

5.3.3 Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della Società, quest'ultima all'esito della procedura negoziata, pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

Art. 6 - La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro

1. I contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro di cui all'art. 36, comma 2, lett. c) del Codice, possono essere affidati secondo le regole procedurali di cui all'art. 63, comma 6, del Codice, con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

2. La procedura da adottarsi è quella descritta nel presente Regolamento all'art. 5 che precede, con l'estensione a dieci del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo. Valgono, altresì, le medesime prescrizioni con riferimento ai requisiti di carattere generale richiesti. I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.

3. In considerazione dell'ampiezza del limite di soglia fino a 1.000.000,00 di euro e della rilevanza dei relativi affidamenti, la Società privilegia comunque il ricorso alle procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza. Il ricorso alla procedura negoziata, quindi, dovrà essere adeguatamente e puntualmente motivato con l'indicazione

delle ragioni del mancato ricorso alla procedura ordinaria ed attuato in modo da garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori economici.

4. Si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto di cui all'art. 32, comma 9 del Codice.

TITOLO III È Disposizioni finali.

Art. 7 È Ulteriori casi di acquisizione

Per quanto non previsto e per gli incarichi fiduciari, si fa riferimento al ~~%~~REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ED AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE DELLA SOCIETAq UNICA RETI SpA+ separatamente approvato dalla Società, nel rispetto, comunque, dei principi enunciati dal D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Art. 8 È Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 01/01/2017 e da tale data si intendono abrogate tutte le norme e disposizioni precedentemente emanate da questa Società nella materia oggetto di Regolamento e con esso contrastanti.